

**A TUTTI I CONSORZIATI
LORO SEDI**



[CIRCOLARE nr 1/2017]

**A cura del Dr Ciribì Francesco
Dottore commercialista in Pistoia
Consulente fiscale del Consorzio Italiano Proprietari Campi da golf**

[GENNAIO 2017]

**DAL 1° GENNAIO 2017 E' AUMENTATO IL LIMITE
DI FATTURATO PER I SOGGETTI CHE HANNO
OPTATO PER LA LEGGE NR 398/91**

L'art. 1 c. 50 della Legge di Bilancio 2017 ha **elevato la soglia da 250.000 a 400.000 euro** dei proventi commerciali conseguiti annualmente **dalle associazioni e dalle società sportive dilettantistiche** necessaria ad accedere alle agevolazioni fiscali previste dalla legge 398/91. Tale limite originariamente previsto in 100 milioni di lire era già stato portato a 250.000 euro dalla legge finanziaria del 2003.

Dal 1/1/2017 quindi tale limite è passato da € 250.000,00 ad € 400.000,00 annui.

Si ricorda che le associazioni sportive dilettantistiche possono optare per la tassazione dei proventi commerciali con i relativi obblighi contabili secondo quanto previsto dalla Legge 398 del 16/12/1991 (vedi comma 1 art. 145 del TUIR).

Il comma 1 dell'articolo 90 della Legge nr 289 del 2002 ha previsto che tale regime fiscale speciale fosse applicabile anche alle società sportive dilettantistiche.

Ciribì Francesco
Dottore Commercialista — Revisore contabile

Questa norma prevede una tassazione forfetaria applicando un coefficiente di redditività pari al 3% dei ricavi commerciali, sia ai fini IRES che ai fini IRAP.

Per quanto riguarda l'IRAP vanno aggiunti all'imponibile il costo del personale dipendente (purché non apprendista), dei collaboratori a progetto e degli interessi passivi pagati nell'anno.

Ai fini IVA invece è previsto un versamento a forfait del 50% dell'IVA applicata sui proventi commerciali, rendendo indetraibile l'IVA sugli acquisti.

OBBLIGHI CONTABILI di cui alla Legge nr 398/91:

TENUTA DEL REGISTRO PREVISTO DAL D.M. 11/02/97.

PER IL RESTO SOLO:

- OBBLIGO DI CONSERVAZIONE E NUMERAZIONE PROGRESSIVA PER ANNO SOLARE DELLE FATTURE DI ACQUISTO E DI VENDITA.
- ESONERO DELL'OBBLIGO DI EMISSIONE DELLO SCONTRINO O RICEVUTA FISCALE.
- OBBLIGO DI EMISSIONE FATTURA SOLO PER LE OPERAZIONI DI PUBBLICITA', SPONSORIZZAZIONE E CESSIONE DI DIRITTI TELEVISIVI E RADIOFONICI.
- ESONERO DALL'OBBLIGO DI UTILIZZO DEL MISURATORE FISCALE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO A FAVORE DEI SOCI (art. 33, c. 13 L. 388/2000).

REQUISITI RICHIESTI:

- 1) ESSERE AFFILIATI AD UNA FEDERAZIONE SPORTIVA NAZIONALE O AD UN ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA
- 2) AVER OPTATO PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE E PRESSO L'UFFICIO S.I.A.E. COMPETENTE PER TERRITORIO PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE NR 398/91;

* * *

Si ricorda che chi fosse interessato a chiarimenti sull'argomento può contattare direttamente lo studio presso i recapiti e secondo le modalità indicate sul sito www.cipcg.com.

Distinti saluti

Ciribì Francesco